

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti d'identità ai sensi dell'articolo 21, lettera c)

(2015/C 191/07)

POLONIA

Modifica delle informazioni fornite dalla Polonia e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 18 del 24 gennaio 2008

In conformità all'articolo 288 della legge sugli stranieri, durante il soggiorno in Polonia lo straniero deve essere in possesso di un documento di viaggio valido e, se richiesto, di un documento che lo autorizzi a soggiornare o risiedere in Polonia. A norma dell'articolo 294 della legge sugli stranieri, lo straniero è tenuto a presentare tali documenti durante i controlli.
